



ALLEGATO "A" del rep. n. 34.390 racc.n. 27.031

STATUTO

Art. 1.

È liberamente costituita tra coloro che gratuitamente e volontariamente mettono a disposizione le proprie capacità fisiche, intellettuali e culturali, un'associazione che assume la denominazione **"CONGENIA 2.0 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ETS"**, in breve **"CONGENIA 2.0 ASD ETS"**, con sede in Frascati (Rm) via Cesare Battisti n. 18

L'acronimo ETS ovvero la denominazione ente del Terzo settore dovrà essere adoperata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta effettuata la iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Prima di tale momento, non avendo l'ente ancora assunto la qualifica di ente del Terzo settore ai fini della applicazione del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, tale denominazione non potrà essere adoperata.

Art. 2.

L'associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2100.

Art. 3.

L'associazione è regolata dal presente Statuto e persegue le finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Opera per la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza sportiva dilettantistica.

L'associazione ha ad oggetto le seguenti attività:

- esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle del Fitness, Body Building, Kick Boxing, Arti Marziali, Danza Sportiva, Ginnastica ed attività motoria in genere;
- l'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa, dello sport, in particolare, dell'attività del Fitness, Body Building, Kick Boxing, Arti Marziali, Danza Sportiva, Ginnastica ed attività motoria in genere;
- la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportivo-agonistiche.

Attività motoria generale, ginnastica medica e attività di kinesiiterapia.

Fermo restando che l'oggetto principale è la promozione e la valorizzazione dello sport del calcio, l'Associazione si propone inoltre di:

- promuovere e sviluppare altre attività sportive dilettantistiche;
- Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre,



campi e strutture sportive di vario genere, con la struttura ricettiva complementare;

- Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative;
- Organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi;
- Promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- Gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, e solo in via strumentale, bar e ritrovi sociali, sempre nell'ambito della struttura sportiva utilizzata;
- Esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura anche commerciale con obiettivi di autofinanziamento, quindi in via strumentale;
- Pubblicare giornali periodici da distribuire prevalentemente ai soci dell'associazione e a loro familiari;
- Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesses aree di verde o attrezzate.
- Collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Organismi sportivi a cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, l'allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive così come potrà svolgere attività diverse da quelle sportive, purché secondarie e strumentali, deliberate dall'organo amministrativo.

Tale attività viene svolta in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

La predetta attività di interesse generale deve essere svolta in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio e, in particolare, delle disposizioni del CONI.

La associazione può esercitare attività diverse da quelle sopraindicate, purché le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti che verranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.



L'esercizio delle suddette attività diverse è condizionato sospensivamente alla emanazione dei suddetti decreti.

Art. 4.

L'associazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

Essa non persegue alcuno scopo di lucro.

Art. 5.

Il patrimonio dell'associazione, oltre che dalle quote versate dagli associati è costituito da un patrimonio iniziale di minimo 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) euro.

L'associazione potrà in essere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di Regia di cui all'art. 97 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e il Consiglio Nazionale del Terzo settore.

Art. 6.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopraindicate.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento ri-



spetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (eventualmente salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale espletate, in quanto rientranti in quelle di cui all'art. 5 comma 1 lett. b), g) o h));

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, agli associati, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'associazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto della attività di interesse generale perseguita dalla associazione come sopra specificata;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso di riferimento, ovvero superiori all'eventuale limite diverso stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 7.

L'assemblea degli associati può deliberare di costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile e dell'art. 10 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 8.

L'associazione si propone di perseguire le suddette finalità e di realizzare le attività sopra descritte anche mediante l'esercizio di attività imprenditoriali svolte in via meramente strumentale.

Il ricavato della descritta attività imprenditoriale sarà interamente destinato allo svolgimento dell'attività sociale ed al perseguimento dei descritti fini associativi, senza lucro alcuno da parte dei singoli associati.

Art. 9.

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Potranno essere soci della presente associazione, le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dall'amministratore unico ovvero consiglio di amministrazione e che verseran-



no, all'atto della ammissione, la quota associativa, che attualmente ammonta ad euro 3.750,00 (euro tremilasettecentocinquanta/00) e che potrà essere annualmente modificata dal Consiglio.

La ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'amministratore unico ovvero del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Gli amministratori devono motivare l'eventuale rigetto della domanda entro sessanta giorni e darne comunicazione agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla istanza si pronunci l'assemblea che delibera sulle domande non accolte in occasione della loro successiva convocazione.

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo.

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera dell'organo amministrativo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato, e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 10.

La qualifica di associato dà diritto:

a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;

ad esprimere il diritto di voto trascorsi tre mesi dalla iscrizione nel libro degli associati.

I soci sono tenuti:

a collaborare alla realizzazione delle finalità associative;

all'osservanza delle deliberazioni degli organi sociali e del presente statuto;

al pagamento delle quote e dei contributi associativi;

collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione;

diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e alla elezione dei componenti dell'organo amministrativo. Il socio minorenni viene rappresentato, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione o da persona maggiorenne da questi delegata;

diritto di accedere ai libri sociali;

dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;



dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

Art. 11.

Gli associati cessano di far parte dell'associazione nei seguenti casi:

recesso dell'associato comunicato per iscritto al presidente del consiglio di amministrazione o all'Amministratore unico;
morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
scioglimento dell'associazione;
morte dell'associato;
esclusione.

L'esclusione potrà essere disposta nei confronti dell'associato che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- b) svolga attività contrarie all'interesse dell'associazione;
- c) in qualunque modo arrechi danni gravi all'associazione.

L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote versate né hanno diritto al rimborso delle quote versate gli eredi dell'associato in caso di morte di questi.

Art. 12.

Gli organi sociali sono:

l'assemblea dei soci;
l'amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione;
l'organo di controllo.

Art. 13.

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea nomina e revoca i componenti degli organi sociali, nomina e revoca, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti, approva il bilancio, delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, delibera sulla esclusione degli associati, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, approva il regolamento dei lavori assembleari, delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

L'assemblea si riunisce inoltre, tutte le volte che gli amministratori lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso la convocazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla ri-



chiesta.

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dall'assemblea stessa.

Le funzioni di segretario verbalizzante vengono affidate dal presidente ad un associato a meno che non siano assolute dal notaio.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

È consentito l'intervento in assemblea mediante videoconferenza ovvero a mezzo Skype o mezzi elettronici.

Art. 14.

L'associazione ha un Amministratore unico ovvero un consiglio di amministrazione dell'associazione composto in numero di almeno due e compongono il consiglio di amministrazione; essi sono nominati dall'assemblea, ad eccezione dei primi amministratori, che sono stati nominati con l'atto costitutivo.

Possono rivestire la carica di amministratori coloro che siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Una volta istituito il Registro unico del Terzo settore ed iscritta l'associazione, gli amministratori dovranno, entro trenta giorni, chiedere l'iscrizione della loro nomina nel detto registro indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, precisando a quali di essi è attribuita la rappresentanza e se la stessa è congiunta ovvero disgiunta.

Nel caso di consiglio di amministrazione, lo stesso nomina nel suo seno il presidente ove ciò non sia fatto dall'assemblea in sede di elezione; in caso di Amministratore unico lo stesso realizza le linee di politica associativa deliberate dall'assemblea; coordina ed indirizza l'attività dell'associazione anche mediante l'affidamento degli incarichi funzionali alla stessa; predispone e presenta il bilancio preventivo e consuntivo; esegue le delibere delle assemblee; nomina i delegati alle riunioni degli organismi provinciali e regionali cui l'associazione partecipi.

Art. 15.

L'assemblea dei soci elegge l'organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica tre anni e non possono essere rinominati.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, cod. civ.



L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia conforme alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16.

L'associazione terrà:

il libro degli associati, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui verranno trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione tenuto a cura del consiglio stesso o dell'Amministratore unico;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, ove previsto, tenuto a cura del medesimo organo di controllo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: cartaceo o con mezzi elettronici.

Art. 17.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea approva ogni anno il bilancio, il quale potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa fino a quando i ricavi dell'associazione, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate siano inferiori a euro 220.000,00.

Il bilancio verrà depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, una volta istituito.

Art. 18.

L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati.
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;



- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Art. 19.

In caso di scioglimento dell'ente sarà nominato un liquidatore, scelto tra gli associati.

Una volta esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinte le obbligazioni in essere, i beni residui saranno devoluti ad altri enti o associazioni che perseguano finalità analoghe e comunque finalità di utilità sociale, ferma l'applicazione dell'art. 9 del Codice del Terzo settore, a far tempo dall'operatività del Registro unico del Terzo settore e a seguito dell'iscrizione dell'ente presso lo stesso.

Art. 20.

La domanda volta all'acquisto della personalità giuridica verrà formulata, da parte degli amministratori, ai sensi del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

In caso contrario, gli amministratori, non appena istituito e divenuto operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore, provvederanno a richiedere l'iscrizione dell'ente presso tale Registro.

Art. 21.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), nonché le ulteriori disposizioni vigenti in materia di enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

F.TO: ANDREA MINNA - DOMENICO MINNA - NOTAIO FERNANDO ROSARIO GIAMPIETRO - IMPRONTA DEL SIGILLO.



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO
DEBITAMENTE REGISTRATO PER VIA TELEMATICA PRESSO IL COMPETENTE UFFICIO
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 4, MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME, AI
SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS 82/2005 E S.M.I.
ROMA, 24 settembre 2026. NOTAIO FERNANDO ROSARIO GIAMPIETRO